

**BOZZE DI STAMPA**

**14 novembre 2012**

**N. 2**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVI LEGISLATURA**

---

**Modifiche degli articoli 15 e 16 del Regolamento del Senato  
e introduzione dell'articolo 16-bis, in materia di statuto  
e contributi ai Gruppi parlamentari (Doc. II, nn. 35, 34,  
36 e 37-A)**

### **EMENDAMENTI**

**Art. 01.**

**01.100**

ASTORE

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

All'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: "otto Segretari", sono sostituite dalle seguenti: "sei Segretari";

*b)* al comma 2, le parole: "quattro per i Segretari", sono sostituite dalle seguenti: "tre per i Segretari";

*b)* i commi 2-bis e 2-ter, sono soppressi».

**01.1**

BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Modifica all'articolo 14 del Regolamento)*

All'articolo 14 del Regolamento, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I Gruppi parlamentari sono associazioni di senatori la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo"».

*Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:*  
«Definizione e composizione dei Gruppi parlamentari».

---

**01.101/1**

BELISARIO

*All'emendamento 01.101, sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno dieci senatori, purché questi siano stati eletti in rappresentanza di uno stesso partito o di una coalizione di partiti. I senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.

4-bis. La denominazione dei Gruppi parlamentari deve corrispondere a quella del partito o della coalizione di partiti di cui al comma precedente, salvo mutamento della denominazione originaria del partito o della coalizione»

---

**01.101/2**

RUTELLI, DE ANGELIS

*All'emendamento 01.101, al comma 4, sopprimere le parole: «tra loro apparentati».*

---

**01.101/3**

RUTELLI, DE ANGELIS

*All'emendamento 01.101, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di gruppi parlamentari composti da almeno dieci senatori, se corrispondenti ad un partito o movimento politico nazionale».

---

**01.101/4**

D'ALIA

*All'emendamento 01.101, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. In carenza dei requisiti di cui al comma 4, il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi, composti da Senatori, in numero non inferiore a cinque, purché appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate o purché rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in tutte le regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il Senato».

---

**01.101**

ZANDA, QUAGLIARIELLO

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Composizione dei Gruppi parlamentari)*

1. All'articolo 14, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Ciascun Gruppo parlamentare deve essere composto da almeno dieci Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni del Senato della Repubblica propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendovi l'elezione di Senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati col medesimo contrassegno, può essere costituito, con riferimento a tali liste, comunque un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i suddetti partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di un Gruppo risultante dall'aggregazione di partiti o movimenti che si siano

presentati alle elezioni con diversi contrassegni, tra loro apparentati. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo, formano il Gruppo misto.

5. In carenza dei requisiti di cui al comma 4, il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi, purché composti da Senatori, in numero non inferiore a cinque, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate"».

---

## **01.102**

ASTORE

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

### **«Art. 01.**

1. All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno tre Senatori. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo Misto può essere altresì costituita da Senatori, in numero non inferiore a due, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate";

*b)* il comma 5 è soppresso.

2. Conseguentemente, all'articolo 15, sopprimere il comma 3».

---

### **Art. 1.**

## **1.100/1**

RUTELLI, DE ANGELIS

*All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «solo se risultanti dalla fusione di Gruppi preesistenti» con le seguenti: «solo se corrispondenti a*

un nuovo partito o movimento politico nazionale costituitosi dopo la consultazione elettorale».

---

### **1.100**

ZANDA, QUAGLIARIELLO

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:*

«0a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Possono essere costituiti nuovi Gruppi parlamentari nel corso della legislatura solo se risultanti dalla fusione di Gruppi preesistenti."».

---

### **1.101**

ICHINO, ZANDA, MERCATALI, VITA, GIARETTA, LIVI BACCI, MORANDO, NEROZZI, PASSONI, RANUCCI, TONINI, PORETTI, BONINO, PERDUCA

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 3-quater con il seguente:*

«3-quater. Il regolamento individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna del Gruppo, ferma restando in ogni caso la pubblicazione *on line*, sul sito Internet del Gruppo accessibile senza restrizione alcuna, delle informazioni circa l'inquadramento, la qualifica e le mansioni specificamente assegnate e la sede ordinaria di lavoro, relative a ciascun posto di lavoro alle dipendenze del Gruppo».

---

## **Art. 2.**

### **2.5**

PISTORIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 16», al comma 2 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «e alle spese di comunicazione, di informazione e di sostegno dell'attività politica nella circoscrizione territoriale di elezione dei singoli parlamentari».*

---

### **Art. 3.**

#### **3.100**

ASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Al rendiconto di esercizio annuale è allegata valida e regolare documentazione per ciascuna voce di spesa relativa alle risorse finanziarie trasferite dal Senato al Gruppo».*

---

#### **3.101**

MAZZATORTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di Revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali, selezionati dal consiglio di Presidenza con avviso pubblico, i quali verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprimono un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «della società di revisione» con le seguenti: «del Revisore».*

---

#### **3.102**

BONINO, PERDUCA, PORETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, il Consiglio di Presidenza seleziona, con procedura ad evidenza pubblica, una società di revisione contabile la quale verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità di ogni singolo Gruppo e la loro corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle

scritture contabili e redige una relazione sul rendiconto di cui al comma 1».

---

### **3.103**

BONINO, PERDUCA, PORETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», al comma 3, dopo le parole: «da parte dell'Assemblea del Gruppo», sono inserite le seguenti: «, della quale si allega il verbale.».*

---

### **3.104**

ICHINO, ZANDA, MERCATALI, VITA, GIARETTA, LIVI BACCI, MORANDO, NEROZZI, PASSONI, RANUCCI, TONINI, PORETTI, BONINO, PERDUCA

*Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

*«3-bis. Ciascun Gruppo è tenuto a pubblicare *on line*, sul proprio sito Internet accessibile senza restrizione alcuna, ciascun mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, con la sola eccezione di quelli relativi alle retribuzioni ordinarie del personale dipendente. In riferimento a ciascun pagamento devono essere indicate le generalità del percipiente e il motivo dell'erogazione. Devono essere altresì resi disponibili, mediante pubblicazione *on line* di copia dell'originale e immediato collegamento ad essa reperibile *on line* in corrispondenza del mandato di pagamento, la relativa fattura, ricevuta o scontrino fiscale, nonché l'eventuale testo scritto del contratto del quale il pagamento costituisca adempimento.».*

---

### **3.105**

ASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Una volta effettuato il primo controllo di conformità, i Senatori Questori trasmettono il rendiconto alla Corte dei Conti per un ulteriore controllo sulla gestione finanziaria.».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «del controllo di conformità», con le seguenti: «dei controlli di conformità e gestione finanziaria.».*

---

### **3.3**

BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I Senatori Questori trasmettono il rendiconto alla Corte dei conti per il relativo controllo di conformità».*

*Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: «del controllo di conformità», con le seguenti: «dei controlli di conformità».*

---

### **3.106**

BONINO, PERDUCA, PORETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», al comma 4, dopo le parole: «i rendiconti sono pubblicati», sono inserite le seguenti: «sia sui siti internet dei rispettivi Gruppi, sia».*

---